

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimicheskyy Kombinat/Consiglio

(Causa T-348/05 INTP)

(Procedura — Interpretazione della sentenza)

(2009/C 205/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JSC Kirovo-Chepetsky Khimicheskyy Kombinat (Kirovo-Chepetsky, Russia) (rappresentante: avv. B. Evtimov)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dall'avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Talabér-Ritz e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Domanda di interpretazione della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-348/05

Dispositivo

- 1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimicheskyy Kombinat/Consiglio, è interpretato nel senso che il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato nella parte in cui riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimicheskyy Kombinat.

- 2) La JSC Kirovo-Chepetsky Khimicheskyy Kombinat, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

- 3) L'originale della presente sentenza è allegato all'originale della sentenza interpretata, a margine del quale è fatta menzione di questa sentenza.

Sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-373/05) ⁽¹⁾

[«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Tabacco greggio — Obbligo di motivazione — Art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999»]

(2009/C 205/55)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 199, pag. 84), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore del tabacco greggio

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 296 del 26.11.2005.